SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

VENERDÌ 21 DICEMBRE 1962

(188ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente SPAGNOLLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Modifica dell'articolo 68 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige » **(714-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3453, 3454
BERTONE 3454
DE LUCA, *relatore* 3453
OLIVA 3454

« Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965 » **(2283)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Rinvio del seguito della discussione):**

PRESIDENTE, *relatore* 3448
FORTUNATI 3448
MINIO 3448
OLIVA 3448

« Autorizzazione a vendere alla Innocenti — Società generale per l'industria metallurgica e meccanica — con sede in Milano, lo stabilimento di proprietà dello Stato, sito in detta città e denominato "G. 3" » **(2287) (Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3446, 3447
FORTUNATI 3446
OLIVA 3446, 3447
RODA 3447
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* 3446, 3447

« Autorizzazione di vendita a trattativa privata al comune di Venezia di immobile di proprietà del demanio dello Stato — Amministrazione dei monopoli — sito in Venezia » **(2336)** (*D'iniziativa del deputato Gagliardi*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 3448. 3449. 3450. 3451
BERGAMASCO 3450
BERTONE 3450
CONTI, *relatore* 3449, 3450
MINIO 3450
MOTT 3450, 3451
OLIVA 3450, 3451
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 3449, 3450. 3451

« Autorizzazione alla vendita a trattativa privata, alla Chiesa cattedrale di San Marco di Venezia, dell'immobile di proprietà del demanio dello Stato "Chiostro di San-

t'Apollonia" sito in quella città» **(2340)** (*D'iniziativa dei deputati Gagliardi e Baldelli*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . *Pag.* 3451, 3452, 3453
BERTONE 3452
CONTI, *relatore* 3452, 3453
MINIO 3452
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 3452

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, De Giovine, De Luca Angelo, Fortunati, Mott, Oliva, Parri, Pesenti, Roda, Ruggeri e Spagnolli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bertoli e Giacometti, sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Minio e Ronza.

A norma dell'articolo 25 del Regolamento è presente il senatore Merlin.

Intervengono il Ministro per le finanze Trabucchi e il Sottosegretario di Stato per le finanze Pecoraro.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione a vendere alla Innocenti - Società generale per l'industria metallurgica e meccanica - con sede in Milano, lo stabilimento di proprietà dello Stato, sito in detta città e denominato G. 3 » (2287)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a vendere alla Innocenti — Società generale per l'industria metallurgica e meccanica — con sede in Milano, lo stabilimento di proprietà dello Stato, sito in detta città e denominato G. 3.

Ieri la Commissione ha ampiamente dibattuto sul disegno di legge in esame e si è riservata di udire stamane le dichiarazioni dell'onorevole Ministro per le finanze circa le trattative che il Ministero aveva in corso con la Società Innocenti. Prego pertanto l'onorevole Ministro di voler dare alla Commissione i chiarimenti richiesti.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze.* A titolo informativo, dirò subito che le trattative non le ho condotte io, ma le ho fatte fare da persona qualificata del mio Dicastero. Da tale incontro si è rilevato che la Società Innocenti accetterebbe di corrispondere la somma richiesta dallo Stato non in quindici annualità, ma in dieci, partendo peraltro dal 1965, perchè, a conti fatti, non ce la farebbe, con inizio dal 1964, a pagare un miliardo all'anno.

Sugli interessi pregherebbe di non andare oltre l'interesse legale del 5 per cento. Ha riconosciuto, la Società, di aver fatto male a non mettersi d'accordo in principio, ma afferma che anche lo Stato non era, in quell'epoca, padrone dell'area. Adesso, infatti, vien fatto pagare un valore che è senz'altro molto maggiore di quello che la Società avrebbe pagato allora. Ora, pagando un miliardo all'anno, più gli interessi del 5 per cento, essa versa annualmente un miliardo e mezzo. Più di così ha affermato di non poter assolutamente fare. Se noi chiediamo ed esigiamo di più, la Innocenti sarebbe costretta l'anno venturo a chiedere una dilazione.

OLIVA. Mi sembra che il ritardo di un anno non sia necessario, ove si stabilisca un adeguato piano di ammortamento.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze.* La Innocenti ha fatto capire che ha altri impegni in corso e che non può proprio fare di più di quello che promette. In realtà, indipendentemente da quanto il titolare afferma, non c'è dubbio che l'impegno è piuttosto gravoso.

FORTUNATI. Si potrebbe fissare la decorrenza, anzichè dal 1° gennaio 1965, dal 1° gennaio 1964, fermo restando il paga-

mento degli interessi nella misura del 5 per cento.

O L I V A . Direi allora di stabilire dieci annualità posticipate, in modo che la Innocenti pagherebbe gli interessi dal 1° gennaio 1964.

P R E S I D E N T E . Le condizioni fissate erano le seguenti: quindici annualità anticipate con decorrenza dal 1° gennaio 1964, pagamento degli interessi legali del 5 per cento e accensione di ipoteca legale sull'alienando compendio. Poi è venuta la proposta dalla Innocenti di pagare in dieci anni a partire dal 1° gennaio 1965 fermi restando gli interessi del 5 per cento; ed infine abbiamo la proposta del senatore Oliva di far pagare la somma in dieci annualità posticipate, tenendo fermo il pagamento degli interessi dal 1° gennaio 1964.

R O D A . La decorrenza degli interessi ha inizio dal momento in cui si contrae un debito.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Direi che la formulazione dell'articolo 2 dovrebbe essere definitivamente la seguente:

« La suddetta somma sarà corrisposta dalla Società Innocenti in dieci annualità anticipate a decorrere dal 1° gennaio 1965, con pagamento degli interessi legali del 5 per cento a far tempo dal 1° gennaio 1963 e con accensione di ipoteca legale sull'alienando compendio.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la vendita a trattativa privata, in favore della Innocenti, Società generale per l'industria metallurgica e meccanica, con sede in Milano, dell'intero stabilimento di proprietà dello Stato sito in detta città e denominato G. 3 nonchè della porzione del vecchio alveo del fiume Lambro che ricade nell'attigua zona di proprietà Innocenti (porzione che viene quindi sclassificata unitamente a quella già compresa nel G. 3), con contestuale definizione transattiva di tutti i rapporti derivanti dalla costruzione e successiva gestione di fatto di tale stabilimento da parte della citata Società, il tutto per la complessiva somma di 9 miliardi di lire.

(*È approvato*).

Art. 2.

La suddetta somma sarà corrisposta dalla Società Innocenti in quindici annualità anticipate a decorrere dal 1° gennaio 1964, con pagamento degli interessi legali del 5 per cento e con accensione di ipoteca legale sull'alienando compendio.

All'articolo 2 sono stati proposti tre emendamenti tendenti a modificare in dieci annualità le quindici annualità, a disporre la decorrenza dal 1° gennaio 1965 anzichè dal 1° gennaio 1964, e a precisare che il pagamento degli interessi avrà inizio a far tempo dal 1° gennaio 1963.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questi emendamenti sostitutivi.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti l'articolo 2 nella sua nuova formulazione, di cui do lettura:

« La suddetta somma sarà corrisposta dalla Società Innocenti in dieci annualità anticipate a decorrere dal 1° gennaio 1965, con pagamento degli interessi legali del 5 per cento a far tempo dal 1° gennaio 1963 e con accensione di ipoteca legale sull'alienando compendio ».

(*È approvato*).

Art. 3.

Il relativo contratto — da approvarsi con decreto del Ministro delle finanze — e le connesse formalità di trascrizione, iscrizio-

ne e cancellazione ipotecaria sono esenti da qualsiasi tributo.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: « Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965 » (2283) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Per questo disegno di legge, del quale sono io stesso relatore, il Ministro ha espresso il suo parere, contrario allo stralcio e all'approvazione separata dell'articolo 2, ed ha dichiarato che il disegno di legge dovrebbe essere approvato così com'è.

M I N I O . In quel disegno di legge, come lei, onorevole Presidente, sa benissimo, ci sono due diverse questioni che sono state messe insieme non si arriva a capire il perchè: una di esse riguarda la solita proroga dell'autorizzazione ai Comuni a contrarre mutui. Il fatto si è che i Comuni non hanno potuto contrarre i mutui a pareggio del bilancio 1962. Quindi è assolutamente necessario stralciare l'articolo 2 del disegno di legge e approvarlo.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Come ho detto poc'anzi, il Ministro è assolutamente contrario allo stralcio. Comunque potremmo esaminare gli emendamenti, e dopo la ripresa dei lavori stabiliremo il da farsi. Io vengo così incontro a tutte le legittime osservazioni fatte a suo tempo dal senatore Oliva.

M I N I O . Intanto i Comuni non possono contrarre i mutui.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Ma io stesso sono bombardato dalle istanze dei Comuni.

O L I V A . Allora bisogna fare uno stralcio, sia pure contro il parere del Governo.

M I N I O . Non facciamo un'opposizione di principio alla parte rimanente del disegno di legge; facciamo tutt'al più una questione di esame di merito. Nè è fondata la posizione del ministro Trabucchi il quale dice: « O si approva tutto o non se ne fa niente ».

F O R T U N A T I . Io non riesco a capire come, con la fraternità e l'amicizia che ci legano al ministro Trabucchi, noi non possiamo fare quello che deve essere fatto.

P R E S I D E N T E , *relatore*. A me sembra che non sia possibile, nella giornata di oggi, o anche domani mattina, venirne fuori. Quindi auguriamoci che alla ripresa dei lavori dopo le vacanze natalizie si possa trovare una via di uscita oppure, eventualmente, il disegno di legge verrà discusso in Aula.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del deputato Gagliardi: « Autorizzazione di vendita a trattativa privata al comune di Venezia di immobile di proprietà del demanio dello Stato - Amministrazione dei monopoli - sito in Venezia » (2336) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Gagliardi: « Autorizzazione di vendita a trattativa privata al comune di Venezia di immobile di proprietà del demanio dello Stato — Ammini-

strazione dei monopoli — sito in Venezia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CONTI, *relatore*. Poichè eravamo d'accordo che ci saremmo limitati alla discussione degli articoli, rinuncio a fare una relazione sul disegno di legge, il quale del resto è ampiamente illustrato nella relazione del proponente. Comunque posso dire che a Venezia esiste un ampio fabbricato sulla Fondamenta dei Saloni (Zattere), di proprietà del Demanio dello Stato, denominato « Deposito sali » ed attualmente in dotazione del Monopolio dello Stato. Tale edificio è gravato da vincoli architettonici. Da tempo l'Amministrazione comunale di Venezia ha chiesto al Ministero delle finanze l'acquisto del fabbricato impegnandosi a mantenerne intatto l'aspetto esteriore.

PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo propone un'aggiunta.

CONTI, *relatore*. Ma questo è il testo del Governo approvato alla Camera dei deputati!

PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sul testo governativo approvato dalla Camera dei deputati si propone un emendamento. Si tratta di un emendamento cautelativo ai fini artistici.

PRESIDENTE. Allora si può fare un ordine del giorno per evitare la modificazione del testo, e quindi il ritorno del provvedimento alla Camera.

PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io debbo far presente alla Commissione che il Governo intende apportare un emendamento che stabilisca che gli eventuali progetti di trasformazione del fabbricato di cui trattasi debbono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

CONTI, *relatore*. Nel resto della relazione è affermato che c'è già un vincolo in questo senso. È detto infatti: « L'immobile è gravato da vincoli architettonici »: è quello che volevamo.

PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ritengo opportuno dar lettura di quanto scrive in merito l'Ufficio competente del Ministero; « La Presidenza del Consiglio dei ministri, nel convenire sulla nuova formulazione del testo della proposta di legge indicata in oggetto, proposto da questo Ministero ed approvato dalla VI Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 29 novembre ultimo scorso, ha prospettato l'opportunità che il testo del provvedimento venga integrato con una norma che stabilisca che gli eventuali progetti di trasformazione del fabbricato di cui trattasi debbono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti. Poichè l'onorevole signor Ministro, al quale questo Ufficio ha fatto presente quanto sopra, ha convenuto sul suggerimento della Presidenza, prego l'Eccellenza vostra di voler prospettare, in sede di discussione del provvedimento presso la 5ª Commissione del Senato, l'opportunità che l'articolo 1 della proposta di legge venga integrato con un terzo comma del seguente tenore: « Gli eventuali progetti di trasformazione del fabbricato di cui al primo comma del presente articolo debbono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti ».

Il problema del rispetto del vincolo architettonico va, pertanto, risolto legislativamente.

CONTI, *relatore*. Il provvedimento in discussione consiste in un'autorizzazione a vendere. Una volta che voi avete l'autorizzazione, siete liberi di fare o di non fare, perchè il vostro diventa un atto facoltativo. Il disegno di legge non parla di permuta, non parla di vendita, ma parla di « autorizzazione a »: voi potete giovarvi dell'autorizzazione come potete non giovarvene. E allora voi date esecuzione ove lo crediate opportuno, quando si verifichino anche le condizioni alle quali fa riferimento l'emendamento aggiuntivo testè letto. Credo che la

situazione debba essere chiarita in questo modo.

O L I V A . Io avevo chiesto di intervenire poichè, anche senza tenere conto di quello che ha fatto osservare il senatore Conti, è un po' difficile che noi, con una norma di legge, introduciamo un obbligo di parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti al di fuori della disciplina legislativa generale vigente in materia. O noi facciamo un richiamo a disposizioni di legge già esistenti che devono essere applicate, oppure non possiamo dire semplicemente che gli eventuali progetti di trasformazione del fabbricato debbono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti. E poi, se il parere fosse negativo, intendiamo che sia anche ostativo?

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Certamente.

O L I V A . Allora bisogna dirlo. Quindi o si tratta di applicazione di leggi che già esistono e che comportano pareri in quella certa forma, ed allora noi rischiamo di ripetere una norma che c'è già, oppure noi ci troveremo a creare una norma particolare *ad hoc*, il che mi sembra inopportuno. Mi pare che, pur comprendendo e volendo immedesimarci delle intenzioni della Presidenza del Consiglio, noi andiamo a creare un problema anche più grosso che poi si discuterà all'infinito. Che valore può avere questo parere se non è poi addentellato all'applicazione di una legge che comporti determinati organi amministrativi che la tutelino, determinate sanzioni?

B E R T O N E . Se la norma è stata richiesta dalla Presidenza del Consiglio, evidentemente avrà lo scopo di porre un punto fermo all'acquirente, affinchè chi compera non ritenga di poter fare le trasformazioni che più gli aggradano, poichè indubbiamente deve tener conto del vincolo posto dalla Sovrintendenza alle antichità e alle belle arti.

C O N T I , *relatore.* L'aspetto esteriore del fabbricato rimane come è.

B E R T O N E . Mi sembra, ripeto, che la richiesta della Presidenza del Consiglio, presentata alla Commissione da parte del Rappresentante del Governo, sia ragionevole. Mi sembra altresì precisa e circostanziata la norma che impone che ogni eventuale progetto di trasformazione sia sottoposto al giudizio e all'approvazione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

M I N I O . Ci sarà anche il Comune di Venezia che penserà a far osservare le norme in materia.

B E R T O N E . Secondo me noi dobbiamo tener conto di questa obiezione che ci viene dalla Presidenza del Consiglio: e poichè non si tratta, come è evidente, di un disegno di legge di particolare urgenza, se viene approvato tra un mese o due non ha alcuna importanza. Anche se dovesse ritornare alla Camera con una piccola modificazione e se la Camera l'approvasse tra 15 o 20 giorni, ritengo che non succeda nulla di grave.

B E R G A M A S C O . Ho una discreta esperienza e competenza in materia e posso assicurare che se esiste un vincolo di monumentalità è senz'altro un vincolo reale che segue l'immobile sotto qualunque proprietario. Se il nuovo acquirente lo vuole modificare la Sovraintendenza può mettere senz'altro il fermo.

M O T T . Ritengo che il Sovraintendente abbia il diritto di porre il vincolo: e che, pertanto, chi vorrà apportare modifiche e trasformazioni all'immobile dovrà ottenere la autorizzazione della Sovraintendenza o fare ricorso al Consiglio superiore.

P R E S I D E N T E . Mi sembra che l'osservazione del senatore Bergamasco sia giusta. Con tutto il rispetto per la Presidenza del Consiglio e per il Governo, mi pare che la norma proposta sia superflua

M O T T . A me pare, in definitiva, che inserire la norma sia un atto di sfiducia verso il Sovraintendente di Venezia.

P R E S I D E N T E . Il Sovraintendente sarà certamente presente, con la sua autorità, e contro la sua decisione ci sarà sempre la via aperta per un appello al Consiglio superiore. Mi deve scusare il Presidente Bertone, ma non riesco a comprendere come e perchè si debba introdurre nel disegno di legge al nostro esame una norma del genere. Se noi approviamo l'emendamento di cui trattasi, dovremmo introdurre la stessa norma in ogni provvedimento che tratti la vendita o il passaggio di proprietà di immobili aventi valore artistico.

O L I V A . Il proposto emendamento mi lascia perplesso. A me dispiacerebbe che il disegno di legge non venisse approvato, però la nostra freddezza legislativa deve essere tale da superare ogni considerazione personale. Vorrei tuttavia che la Presidenza del Consiglio avesse tempo di rimeditare per non introdurre un emendamento come quello proposto, perchè rischiamo di vedere che la Camera abolisca la norma da noi inserita su indicazione ed invito della Presidenza del Consiglio e quindi del Governo e ci rimandi il provvedimento.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze* Se nel contesto si include la norma da me letta, sono d'accordo per l'approvazione, e ciò per una ragione di coerenza, e se non altro per il rispetto delle disposizioni ricevute dal Ministro.

P R E S I D E N T E . Così stando le cose, io propongo il rinvio, perchè in queste condizioni mi sembra che sia la cosa più saggia. Pregherei tuttavia l'onorevole Sottosegretario Pecoraro di voler rendersi interprete delle osservazioni e delle obiezioni sollevate dalla Commissione presso l'onorevole ministro Trabucchi.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Mi rendo conto che sono obiezioni da considerare con la massima attenzione: desidererei soltanto che la Commissione mi facesse un appunto sui rilievi fatti e sull'opportunità che non si inserisca un emendamento che, secondo il giudizio della Commissione, potrebbe costituire un elemento di disturbo per questo e per altri analoghi provvedimenti.

P R E S I D E N T E . Siamo d'accordo per il rinvio e per la presa di contatto, come suggerito dall'onorevole Sottosegretario, con gli organi competenti per chiarire le obiezioni sollevate.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* O voi convincete la Presidenza del Consiglio o la Presidenza convincerà la Commissione.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi e Baldelli: « Autorizzazione alla vendita a trattativa privata, alla Chiesa cattedrale di San Marco di Venezia, dell'immobile di proprietà del demanio dello Stato " Chiostro di Sant'Apollonia " sito in quella città » (2340) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi e Baldelli: « Autorizzazione alla vendita a trattativa privato, alla Chiesa cattedrale di San Marco di Venezia, dell'immobile di proprietà del demanio dello Stato « Chiostro di Sant'Apollonia " sito in quella città », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a vendere a trattativa privata, per il prezzo di lire 60.000.000, alla Chiesa cattedrale di

San Marco di Venezia, il fabbricato patrimoniale denominato « Chiostro di Santa Apollonia » — sito in quella città — Sestiere di Castello — fondamenta Sant'Apollonia, numero anagrafico 4240, identificato nel catasto del comune di Venezia — Sezione Venezia — al foglio 16 mappale 1165 e nel catasto terreni dello stesso Comune al foglio 16 mappale 1188.

C O N T I , *relatore*. Nell'ex convento di Santa Apollonia — di proprietà del demanio dello Stato — aveva sede, fino al gennaio 1956, l'Avvocatura distrettuale di Venezia. Poichè il fabbricato si trovava in precarie condizioni di stabilità, e quindi pericolante, l'Avvocatura distrettuale ha dovuto trovarsi un'altra sede. La Curia patriarcale di Venezia, prima che quanto sopra dovesse verificarsi, aveva messo a disposizione dell'Avvocatura distrettuale un palazzo di sua proprietà, denominato « Bellavista » ed aveva proposto al demanio dello Stato di permutare il palazzo « Bellavista » con il « Chiostro di Sant'Apollonia ». Senonchè questo trasloco non si potè fare, essendo gran parte del palazzo « Bellavista » occupato da terzi in seguito a contratti di locazione soggetta a regime vincolistico. La Curia patriarcale peraltro non si è quietata, e per essa la Procuratoria di San Marco avanzò istanza in data 3 dicembre 1958, offrendosi acquirente del cespite stesso allo scopo di destinarlo a laboratorio di mosaico e delle pietre di pregio, a museo lapidario di San Marco e a centro di studi della Basilica, nonchè a sede di opere di finalità assistenziale e culturale.

Poichè l'immobile riveste interesse storico-artistico, e pertanto è soggetto alle disposizioni di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, è stato sentito anche il Ministero della pubblica istruzione, il quale ha espresso il parere che la vendita a favore dell'ente religioso possa essere consentita a condizione che ogni lavoro di sistemazione e di restauro, attuale e futuro, debba essere eseguito secondo le precise direttive e sotto la diretta sorveglianza della Sopraintendenza ai monumenti di Venezia.

Tenuta presente la particolare natura dell'ente aspirante all'acquisto e degli scopi cui l'edificio verrà destinato nonchè dei vincoli imposti dal Ministero della pubblica istruzione, ritengo che la Commissione vorrà confortare il disegno di legge col suo voto favorevole.

Aggiungo che l'Ufficio tecnico erariale ha fissato in lire 60.000.000 il valore dell'edificio « ex Convento di Sant'Apollonia » di cui tratta il provvedimento in esame.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si associa alla richiesta del relatore.

B E R T O N E . Debbo fare alcune osservazioni che vengono acconcie perchè anche qui nel testo non c'è nessun vincolo; ed anche qui si tratta di stabile che ha un suo valore artistico architettonico. Nel disegno di legge, ripeto, non c'è alcun vincolo; però c'è nella relazione un periodo che non c'era nella relazione sul disegno di legge precedente.

C O N T I , *relatore*. Questa è più completa; è giusto, Presidente.

B E R T O N E . Dice la relazione: « Trattandosi di immobile di interesse storico-artistico e quindi soggetto alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è stato sentito anche il Ministero della pubblica istruzione il quale, mediante la III Sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, ha espresso il parere che la vendita in favore dell'Ente religioso possa essere consentita a condizione che ogni lavoro di sistemazione e di restauro, attuale e futuro, debba essere eseguito secondo le precise direttive e sotto la diretta sorveglianza della Soprintendenza ai monumenti di Venezia ».

P R E S I D E N T E Ci sono altre osservazioni su questo disegno di legge?

M I N I O . Relativamente al prezzo di vendita si può sapere niente?

C O N T I , *relatore*. C'è la perizia dell'Ufficio tecnico erariale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 66 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige » (714-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 68 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

D E L U C A , *relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella seduta del 28 marzo 1962 fu approvato dal Senato in Aula il presente disegno di legge, inteso a modificare l'articolo 68 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, il quale stabilisce: « Sono devoluti alle Provincie i nove decimi del gettito dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile riscossa nei loro territori », nel senso che per le imprese industriali e commerciali, che eserciscono stabilimenti od impianti in una provincia della Regione e che hanno la sede centrale in altra provincia o nel restante territorio dello Stato, debbono determinarsi le quote di reddito riguardanti l'attività degli stabilimenti od impianti stessi; l'imposta relativa a dette quote sarà iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette nel cui distretto gli stabilimenti sono situati, ed è devoluta alla Provincia competente per territorio, nella misura di nove decimi. Infine, la quota di reddito mobiliare va determinata anche per le attività di stabilimenti non situati nel territorio della Regione ed eserciti da imprese che nello stesso hanno la sede centrale. L'imposta in tal caso compete allo Stato.

Le predette aggiunte sono state apportate all'articolo 68 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, in analogia a quanto è stato già fatto nei confronti di altre Regioni a Statuto speciale, come ad esempio la Sicilia, il cui Statuto recita, appunto, all'articolo 37: « Per le imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.

L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima ».

La I Commissione della Camera dei deputati ha approvato, senza apportarvi alcuna modifica, l'articolo 1 del disegno di legge di cui trattasi nel testo già approvato dal Senato. Per quanto si riferisce, poi, all'articolo 2, nel quale si prevede la copertura della spesa, la I Commissione della Camera dei deputati ha approvato ugualmente l'articolo stesso, apportandovi, però, i necessari emendamenti, nel senso di integrare l'articolo con la indicazione di copertura relativa anche all'esercizio 1962-63 (il disegno di legge, infatti, è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento il 27 novembre 1962 e, quindi, si è manifestata la necessità di provvedere anche per il corrente esercizio) e nel senso di estendere, essendo scattato un altro anno, la deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, la quale, al primo comma dell'articolo 1, stabilisce: « A partire dall'esercizio finanziario 1951-52, le disponibilità del bilancio dello Stato destinate in ciascun esercizio alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati al termine dell'esercizio stesso, possono essere utilizzate per la copertura degli oneri medesimi nell'esercizio successivo », oltre che alla utilizzazione del fondo globale 1959-60, anche a quella del fondo globale 1960-61.

Quale relatore raccomando vivamente, per evidenti motivi, il disegno di legge in questione all'approvazione della Commissione.

P R E S I D E N T E . L'ultima modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento costituisce, evidentemente... una deroga alla deroga.

B E R T O N E . Con il provvedimento in esame si introduce un ampliamento alle norme generali, previste dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

O L I V A . Questo avviene, però, per un ritardo obiettivo nell'approvazione del disegno di legge del quale ci stiamo occupando.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo 1 non modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

All'articolo 68 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per le imprese industriali e commerciali che eserciscono stabilimenti od impianti in una provincia della Regione e che hanno la sede centrale nell'altra provincia o nel restante territorio dello Stato, nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile debbono determinarsi le quote di reddito riguardanti l'attività degli stabilimenti od impianti medesimi. L'imposta relativa a dette quote è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette nel cui distretto gli stabilimenti od impianti sono situati ed è devoluta alla provincia competente per territorio, nella misura di cui al primo comma del presente articolo.

La determinazione delle quote di reddito mobiliare deve effettuarsi anche per le attività degli stabilimenti od impianti non situati nel territorio della Regione ed eserciti da imprese che nello stesso hanno la sede centrale. L'imposta relativa alle quote di reddito riguardanti l'attività dei predetti stabilimenti od impianti compete per intero allo Stato ed è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette nel cui distretto gli stabilimenti od impianti sono situati ».

Do ora lettura del primo comma dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato fino a tutto l'esercizio 1962-63 in lire 3.500 milioni, si provvederà, anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64: per lire 600 milioni, a carico del capitolo n. 382 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1959-60; per lire 600 milioni a carico del capitolo n. 388 del medesimo stato di previsione per l'esercizio 1960-61; per lire 1.400 milioni a carico del capitolo n. 393 del medesimo stato di previsione per l'esercizio 1961-62; per lire 900 milioni a carico degli stanziamenti di parte ordinaria del fondo destinato a fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2, il quale, con la modifica testè approvata, risulta così formulato:

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato fino a tutto l'esercizio 1962-63 in lire 3.500 milioni, si provvederà, anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64: per lire 600 milioni, a carico del capitolo n. 382 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1959-60; per lire 600 milioni

a carico del capitolo n. 388 del medesimo stato di previsione per l'esercizio 1960-61; per lire 1.400 milioni a carico del capitolo n. 393 del medesimo stato di previsione per l'esercizio 1961-62; per lire 900 milioni a carico degli stanziamenti di parte ordinaria del fondo destinato a fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 3 non modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1959.

Metto ora ai voti, nel suo complesso , il disegno di legge con le modificazioni testè approvate.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,15.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari